

VIZI REDIBITORI DAL DIRITTO ROMANO AL DIRITTO CONTEMPORANEO: UN'ANALISI ITALO-BRASILIANA

RODRIGO ARNONI SCALQUETTE

RESUMEN: Os vícios redibitórios e a responsabilidade que deles decorre ocupou espaço de destaque no direito romano que influenciou diversos sistemas jurídicos, como o italiano e o brasileiro. A estrutura estabelecida no Código Civil italiano e no Código Civil brasileiro demonstra que as lições deixadas pelos romanos quanto aos vícios ocultos continuam sendo utilizadas como parâmetro em ambos os países, mesmo diante das novas especificidades, sobretudo no ordenamento jurídico brasileiro que possui normatização específica quanto às relações de consumo com a Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990. Este estudo ocupa-se desta relação a fim de demonstrar a importância e a influência do direito romano no direito contemporâneo positivado.

SINTESI: I vizi redibitori e la responsabilità che da essi nasce occuparono uno spazio di rilievo nel diritto romano che ha influenzato diversi ordinamenti giuridici, come quello italiano e brasiliano. La struttura del Codice civile italiano e di quello brasiliano dimostra che la lezione lasciata dai romani sui vizi occulti continua ad essere utilizzata come parametro in entrambi i paesi, anche di fronte a nuove specificità, soprattutto nell'ordinamento giuridico brasiliano, che dispone di una normativa specifica in materia di rapporti con i consumatori con la legge n. 8.078 dell'11 settembre 1990. Il presente studio affronta tale rapporto al fine di dimostrare l'importanza e l'influsso del diritto romano sul diritto positivo contemporaneo.

PALAVRAS-CHAVE: Vícios redibitórios; responsabilidade; consumidor; defeitos.

PAROLE CHIAVE: Vizi redibitori; responsabilità; consumatore; difetti.

SOMMARIO. 1. Introduzione. – 2. Vizi redibitori: nozioni generali. – 3. Vizi redibitori nel diritto romano. – 4. Vizi redibitori: Codice civile e Codice di tutela del consumo brasiliani, Codice civile italiano. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Il tema dei vizi redibitori occupa un posto di rilievo sia nell'ordinamento italiano che in quello brasiliano.

L'origine della disciplina loro dedicata risale senza dubbio al diritto romano, che già si occupava dei difetti nascosti e delle possibili conseguenze contrattuali della loro scoperta.

Il presente articolo, frutto della ricerca sviluppata nell'ambito del programma di *Visiting Professor* presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno svolto dall'autore, intende dare conto delle specificità della disciplina in materia di vizi redibitori nella normativa dei due Paesi, evidenziandone identità e differenze, sebbene entrambi derivino dalla stessa matrice, il diritto romano.

2. *Vizi redibitori: nozioni generali*

Nel mondo dei contratti le obbligazioni del venditore, ossia di colui che cede la cosa oggetto di trasferimento, non si esauriscono con la sua mera consegna. L'acquirente deve poter godere della cosa secondo la sua natura e destinazione e, a sua volta, il venditore deve garantire all'acquirente che ciò avvenga.

La condotta di tutti i contraenti deve ispirarsi a buona fede. In tal senso, chi trasmette la *res* deve: i) astenersi dal compiere qualsiasi atto che implichi violazione del diritto trasmesso; ii) evitare che l'acquirente sia ostacolato nell'esercizio del diritto da atti spoliativi perpetrati da terzi; e, iii) assicurare l'assenza di imperfezioni della cosa, garantendo l'acquirente dai vizi occulti¹.

Tenuto conto dell'equilibrio contrattuale e della buona fede che guidano i negozi giuridici, il venditore/cedente ha l'obbligo di rispondere dei vizi e dei difetti non solo del diritto trasferito ma anche della cosa stessa, quando non siano rilevabili da chi ha ricevuto il bene².

Ma cos'è il vizio redibitorio³?

Il vizio redibitorio è il vizio occulto della cosa che dà luogo alla risoluzione del contratto, rendendo il suo oggetto inidoneo alla destinazione d'uso o diminuendone il valore per cui, se l'altro contraente fosse venuto a conoscenza del vizio, non avrebbe concluso il negozio giuridico o non lo avrebbe fatto allo stesso prezzo⁴. Si consideri, come esempio di vizio occulto che rende la cosa inadatta all'uso a cui è destinata, quello prospettabile nel caso di un contratto di compravendita di un

¹ Cfr. S. DE SALVO VENOSA, *Direito Civil: contratos*, III, São Paulo, 2019¹⁹, 207.

² Cfr. A. WALD – A.E.L.W., CAVALCANTI – L. MINARDI PAESANI, *Direito Civil: direito das obrigações e teoria geral dos contratos*, São Paulo, 2015²², 342.

³ Il verbo portoghese «redibir» e l'aggettivo italiano «redibitorio» derivano dal latino *redhibere* = recuperare.

⁴ Cfr. A. WALD – A.E.L.W., CAVALCANTI – L. MINARDI PAESANI, *Direito Civil: direito das obrigações e teoria geral dos contratos*, São Paulo, 2015²², 342.

cavallo da corsa che presenta una grave malattia respiratoria e che, quindi, non può gareggiare, con tale problema di salute ignorato dalla cerchia dei fantini⁵.

È bene ricordare che esistono alcuni requisiti perché un vizio redibitorio possa dirsi sussistente⁶. In primo luogo, i difetti devono essere occulti, ossia non immediatamente percepibili. Se percepibili, si presume siano stati presi in considerazione dall'acquirente che ha ricevuto la cosa e non l'ha rifiutata. Vale la pena notare, tuttavia, che questo requisito potrebbe essere difficile da verificare nella pratica. Un difetto può essere nascosto a una persona e facilmente visibile a un'altra. In questo caso l'accertamento del vizio occulto avverrà *in abstracto*. Un difetto si considera occulto se una persona che abbia le conoscenze tecniche dell'acquirente, o una persona di media diligenza, se non un tecnico, riesce a scoprire il difetto dopo un esame sommario della cosa. È interessante notare che nei rapporti con i consumatori, in Brasile, la latenza non è richiesta, e il prodotto o servizio può essere rifiutato anche se il difetto era evidente o facilmente rilevabile (art. 26 della legge 8.078/90 – Codice del Consumo)⁷.

In secondo luogo, nel contratto i vizi occulti devono essere sconosciuti all'acquirente, cioè se questi ne è a conoscenza, anche se si tratta di vizi non evidenti, non può lamentarne la presenza. Inoltre, i vizi occulti devono essere coevi alla conclusione del contratto, cioè si prendono in considerazione solo quelli che già esistevano al momento della vendita e che perdurano fino al momento della denuncia. Se si tratta di vizi sopravvenuti, che intervengono a pregiudicare la cosa quando questa è già incorporata nel patrimonio dell'acquirente, la loro denuncia non ha valore. Un'eccezione a questa regola si verifica in Brasile, nel Codice di protezione dei consumatori, che prevede che i difetti relativi a prodotti e servizi che sono oggetto di un rapporto di consumo, anche se si verificano dopo la conclusione del contratto, vanno valutati nell'ottica dell'appropriatezza d'uso del prodot-

⁵ Cfr. S. DE SALVO VENOSA, *Direito Civil: contratos*, III, São Paulo, 2019¹⁹, 210-211.

⁶ Cfr. C.M. DA SILVA PEREIRA, *Instituições de Direito Civil*, III, Rio de Janeiro, 2015¹⁹, 108-109.

⁷ Art. 26 CDC. *O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. § 2º Obstat a decadência: I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II – (...) III – a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.* «Il diritto di reclamo per difetti apparenti o facilmente rilevabili si prescrive in: I – trenta giorni, nel caso di fornitura di servizi e prodotti non durevoli; II – novanta giorni, nel caso di fornitura di servizi e prodotti durevoli. § 1º Il periodo di scadenza decorre dalla consegna effettiva del prodotto o dalla fine della prestazione dei servizi. § 2º Ostacoli alla decadenza: I – il reclamo formulato espressamente dal consumatore al fornitore di prodotti e servizi fino alla relativa risposta negativa, che dovrà essere trasmessa secondo modalità non equivoche; II – (...). III – l'avvio di un procedimento civile, fino alla sua chiusura. § 3º In caso di vizio occulto, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il vizio diventa manifesto».

to o servizio. Infine, vengono presi in considerazione solo i vizi occulti che ledano positivamente l'utilità della cosa, rendendola inidonea all'uso previsto nel contratto o che ne riducano il pregio economico (valore) verranno presi in considerazione. In altre parole, nei rapporti di consumo in Brasile, il consumatore può esigere la sostituzione delle parti difettose quando riscontra una difformità rispetto alle indicazioni riportate sul contenitore, sull'imballaggio, sull'etichetta o sul messaggio pubblicitario, rispettando le variazioni della loro natura (art. 18 della legge 8.078/90 – Codice del Consumo)⁸.

⁸ Art. 18. CDC. *Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III – o abatimento proporcional do preço. § 2º Poderão as partes convenicionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. § 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. § 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo. § 5º No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. § 6º São impróprios ao uso e consumo: I – os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II – os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III – os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.* «I fornitori di beni di consumo durevoli o non durevoli sono responsabili in solido per i difetti qualitativi o quantitativi che li rendano inidonei o inadatti al consumo al quale sono destinati o ne riducano il valore, nonché per quelli derivanti dalla difformità con le indicazioni riportate sul contenitore, sulla confezione, sull'etichetta o nel messaggio pubblicitario, rispettando le variazioni derivanti dalla loro natura, ed il consumatore potrà esigere la sostituzione delle parti difettose. § 1° Se il difetto non viene rimosso entro il termine massimo di trenta giorni, il consumatore può chiedere, in alternativa e a sua scelta: I – la sostituzione del prodotto con un altro dello stesso tipo, in perfette condizioni d'uso; II – rimborso immediato dell'importo pagato, aggiornato monetariamente, fatte salve eventuali perdite e danni; III – la riduzione proporzionale del prezzo. § 2° Le parti possono convenire di ridurre o prolungare il termine previsto dal comma precedente, che non può essere inferiore a sette né superiore a centottanta giorni. Nei contratti di adesione la clausola contrattuale dovrà essere pattuita separatamente, mediante espressione espressa da parte del consumatore. § 3° Il consumatore può avvalersi immediatamente delle alternative di cui al § 1° del presente articolo ogniqualvolta, a causa dell'entità del difetto, la sostituzione delle parti difettose possa compromettere la qualità o le caratteristiche del prodotto, ridurne il valore o essere prodotto essenziale. § 4° Se il consumatore ha optato per l'alternativa di cui al punto I del § 1 del presente articolo, e se non è possibile sostituire il bene, questo può essere sostituito con un altro di tipo, marca o modello diverso, mediante integrazione o

Dopo aver analizzato i presupposti dei vizi redibitori, occorre evidenziare la differenza intercorrente, in campo negoziale, tra errore e vizio redibitorio.

Nell'errore⁹ l'acquirente si è formato una falsa idea della realtà, frutto di una carenza di percezione che opera sul piano soggettivo. Ad esempio, chi acquista un quadro falso, pensando che sia vero, incorre in un errore. Il difetto redibitorio, invece, attiene alla cosa stessa che la parte desidera fare propria, con l'acquirente che non è a conoscenza del difetto, perché è nascosto. Ad esempio: l'acquisto di un quadro apparentemente in perfetto stato di conservazione ma colonizzato da funghi invisibili che, dopo l'acquisto, ammuflisce, sarà interessato da un difetto redibitorio¹⁰.

3. Il vizio redibitorio nel Diritto Romano

Nel diritto romano la compravendita era un contratto bilaterale perfetto, che generava obblighi per entrambe le parti contraenti – venditore e acquirente – dal momento della sua conclusione¹¹. Nell'antica Roma, la conclusione di un contratto di compravendita non si accompagnava ad alcuna garanzia tacita sulla consistenza della cosa. Il venditore, in linea di principio, non era responsabile dei vizi redibitori¹² presentati dall'oggetto compravenduto, a meno che non fosse stata conclusa tra lui e l'acquirente una *stipulatio duplae* o una *stipulatio habere licere*, in modo che questi fosse garantito contro l'evizione¹³ e i vizi redibitori¹⁴.

rimborso qualsiasi differenza di prezzo, fatto salvo quanto previsto ai punti II e III del § 1 del presente articolo. § 5° In caso di fornitura di prodotti freschi, il fornitore diretto sarà responsabile nei confronti del consumatore, tranne quando il suo produttore è chiaramente identificato. § 6° Non sono idonei all'uso e al consumo: I – i prodotti la cui data di scadenza è scaduta; II – prodotti deteriorati, alterati, adulterati, danneggiati, contraffatti, corrotti, fraudolenti, dannosi alla vita o alla salute, pericolosi o anche non conformi agli standard normativi di produzione, distribuzione o presentazione; III – prodotti che, per qualsiasi motivo, si rivelassero inadeguati all'uso cui sono destinati».

⁹ Se l'errore è indotto intenzionalmente dall'alienante o da un terzo, il difetto di volontà diventa intenzione.

¹⁰ Cfr. S. DE SALVO VENOSA, *Direito Civil: contratos*¹⁹ cit., 211.

¹¹ J.C. MOREIRA ALVES, *Direito Romano*, II, Rio de Janeiro, 2002⁶, 161.

¹² È interessante notare che nel diritto romano, se veniva realizzata una *mancipatio* (la forma più antica di trasferimento di proprietà di *res mancipi*) e il venditore dichiarava che l'immobile aveva una superficie maggiore di quella reale, oppure che l'immobile era *uti optimus maximus* (esente da servitù immobiliari), e ciò non era esatto, l'acquirente aveva, rispettivamente, l'*actio de modo agri* e l'*actio auctoritatis*. Entrambi i rimedi, però, non sono esattamente esemplificativi di ipotesi in cui sussista responsabilità per vizi redibitori, tanto che le due azioni citate si basano, non sull'idea di una garanzia intrinseca alla vendita, ma piuttosto sull'esistenza di una protezione dall'illecito. Cfr. J.C. MOREIRA ALVES, *Direito Romano* cit., 163.

¹³ «L'evizione è la situazione nella quale l'acquirente perde il possesso o la proprietà di un determinato oggetto, a causa di una decisione giudiziaria che lo attribuisce a un terzo, riconoscendo che il cedente non era titolare del diritto da lui trasferito». A. WALD – A.E.L.W. CAVALCANTI – L. MINARDI PAESANI, *Direito Civil: direito das obrigações e teoria geral dos contratos* cit., 360.

¹⁴ J.C. MOREIRA ALVES, *Direito Romano*⁶, II cit., 163.

Nella *stipulatio duplae*, il venditore prometteva all'acquirente di pagare il doppio del prezzo di vendita, il *duplum (pecuniae)*, in caso di futura evizione, quando l'acquirente o i suoi aventi causa fossero risultati soccombenti rispetto all'*actio in rem* proposta da un terzo, malgrado il compratore avesse sollecitato il venditore a difendere in giudizio la titolarità della cosa.

A sua volta, nella *stipulatio habere licere* il venditore rispondeva per il semplice interesse dell'acquirente a permanere nella disponibilità della cosa. La figura derivava dalla vendita di *res nec Mancipi* e venne interpretata rigorosamente in epoca tardo classica, per cui il venditore si limitava a promettere di astenersi dall'interferire lui stesso (come pure i suoi eredi) nel possesso della cosa da parte dell'acquirente, ma senza rispondere di aggressioni portate da terzi. Con l'*actio empti* essa divenne superflua, e nel periodo postclassico ne venne assorbita o si trovò sostituita dalla *stipulatio duplae (simplae)*¹⁵.

È interessante notare che ai tempi di Cicerone l'acquirente della cosa, promuovendo l'*actio empti*, poteva ottenere, quando la cosa era difettosa, il rimborso del prezzo mediante la restituzione della cosa, o, se gli conveniva, semplicemente una riduzione del prezzo, purché il venditore fosse a conoscenza dell'esistenza del difetto occulto¹⁶.

Va osservato che il venditore, a Roma, rispondeva dei vizi materiali (inizialmente solo per infedeltà), mediante *actio empti*, quando, conoscendoli, li aveva intenzionalmente occultati (*dolo malo*), ovvero quando (nella vendita o *mancipatio*) aveva dato espressa assicurazione che la cosa non avesse vizi né presentasse determinate qualità (D. 19,1,13,14). In questo senso l'*actio empti* serviva ad ottenere l'*id quod interest*, cioè non solo il rimborso del minor valore della cosa stessa, ma il risarcimento dei danni causati indirettamente (danni indiretti)¹⁷.

Nel contratto di compravendita romano, affinché il venditore fosse responsabile dei vizi redibitori, era necessario che, all'atto della conclusione della vendita, dichiarasse che la cosa venduta era esente da vizi. Poiché la maggior parte dei contratti non erano accompagnati da tali dichiarazioni, dovettero originarsi numerose controversie, principalmente nel settore della vendita di schiavi¹⁸.

A quali approdi condusse un simile contenzioso?

Nel III secolo a.C. l'edile curule – magistrato incaricato di vigilare sui mercati – emanò apposite clausole edittali per reprimere le frodi commesse dai venditori (generalmente stranieri) ai danni degli acquirenti di animali o di persone di condizione schiavile.

¹⁵ Cfr. M. KASER, *Direito Privado Romano*, Tradução de S. RODRIGUES – F. HÄMMERLE, Lisboa, 1999, 245.

¹⁶ J.C. MOREIRA ALVES, *Direito Romano*⁶, II cit., 161.

¹⁷ Cfr. M. KASER, *Direito Privado Romano* cit., 246-247.

¹⁸ Cfr. S. DE SALVO VENOSA, *Direito Civil: contratos*¹⁹ cit., 211.

Tali previsioni – ospitate nell’editto – si stabilizzarono e, in breve, sancirono che il venditore di schiavi o di determinate tipologie di animali fosse obbligato a dichiarare espressamente i vizi di cui erano affette le cose vendute¹⁹.

In sintesi, sotto due appositi titoli, gli editti del magistrato deputato al controllo sui mercati trattavano della vendita degli schiavi (*de mancipiis uendendis*) e di quella di *iumenta* (*de iumentis uendundis*).

Assolutamente suggestiva, in argomento, risulta la lezione del giurista brasiliano José Carlos Moreira Alves – Ministro della Corte Suprema Federale e Professore Associato di Diritto Romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federale di Rio de Janeiro – quando si pronuncia sul contenuto dell’editto degli edili curuli. In particolare, era previsto l’obbligo del venditore di schiavi e *iumenta* (animali da sella e da soma, che vengono addomesticati per la schiena – *dorso domantur*) di rendere pubblici i difetti dei propri beni (quali, ad esempio, malattie, esistenza di responsabilità per danni cagionati dall’animale o dallo schiavo, difetti caratteriali dello schiavo – come la tendenza alla fuga, o l’essere vagabondo).

Sussisteva l’obbligo del venditore di schiavi (è dibattuto se esistesse anche in relazione agli animali) di concludere una *stipulatio* per il doppio, in favore del compratore, per garantirlo contro i vizi taciuti dal primo; in questo caso, se il venditore non prestava tale garanzia, l’acquirente poteva, entro due mesi dalla vendita, restituire la cosa, ottenendo il rimborso del prezzo, mediante *actio redhibitoria*, oppure, se voleva tenere lo schiavo o l’animale, chiedere la riduzione del prezzo, mediante *actio quanti minoris* (detta anche *actio aestimatoria*), entro sei mesi. Da ultimo, oltre a tale garanzia derivante dalla *stipulatio* per il doppio, o anche in sua assenza, il compratore poteva – se il vizio redibitorio è sorto dopo la consegna della cosa (animale o schiavo) – esigere, mediante l’*actio redhibitoria*, da introdurre entro sei mesi lavorativi dall’acquisto, la restituzione del prezzo mediante retrocessione della cosa, ovvero, entro un anno lavorativo dall’acquisto, mediante *actio quanti minoris* (o *actio aestimatoria*), la riduzione del prezzo²⁰.

Come si evince da quanto detto, l’azione redibitoria e quella *quanti minoris* o azione estimatoria nascono nel diritto romano, quando si verificano vizi occulti, a protezione dell’acquirente che poteva contare su due tipi di azioni per reclamare contro il venditore al cospetto di vizi redibitori.

Relativamente all’*actio redhibitoria* l’oggetto dell’azione era la risoluzione del contratto con retrocessione della cosa acquistata e restituzione del prezzo pagato²¹. La denuncia dei vizi andava formulata entro un termine massimo di sei mesi dalla data del contratto e, va notato, avrebbe avuto lo scopo di procurare la restituzione di tutto ciò che era stato scambiato, per cui l’acquirente doveva resti-

¹⁹ Cfr. *Ibidem*.

²⁰ J.C. MOREIRA ALVES, *Direito Romano*⁶, II cit., 164.

²¹ Cfr. L.A. ROLIM, *Instituições de Direito Romano*, São Paulo, 2008³, 259.

tuire la cosa con i suoi accessori e il venditore doveva restituire l'importo ricevuto con eventuali interessi²².

L'azione redibitoria presentava originariamente natura penale, in particolare per il fatto che il venditore era chiamato a restituire il doppio del prezzo ricevuto – in caso di vizi occulti; successivamente, nel diritto romano, si accettò, nell'*actio redhibitoria*, che il venditore restituisse la somma ricevuta e gli interessi e, da parte dell'acquirente, che venisse retrocessa la cosa con i suoi accessori e i frutti percepiti. Si noti che in questa situazione si realizza un rimborso *in integrum* e le parti del contratto ritornano al cosiddetto *status quo ante* – ossia alla situazione precedente al completamento della transazione legale²³.

In caso di azione estimatoria, *quanti minoris*, l'acquirente della cosa mira ad ottenere dal venditore una riduzione del prezzo pagato per la cosa. La richiesta di 'diminuzione' doveva essere avanzata entro un anno dalla vendita – l'oggetto vale meno perché presenta 'difetti' – e, vale la pena ricordare, che la richiesta poteva essere reiterata ogniqualvolta fossero scoperti nuovi vizi occulti²⁴.

I rimedi in discussione vengono adattati dagli stessi edili alle peculiarità proprie dell'impresa commerciale costituita dalla *societas venaliciaria*, operante nel settore del commercio degli schiavi. All'argomento si dedica il giurista Paolo nel commento al testo editale:

D. 21.1.44 pr.-1 Paul., *II ad ed. aedil. curul.*

Iustissime aediles noluerunt hominem ei rei quae minoris esset accedere, ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret: ut ait pedius, propter dignitatem hominum: alioquin eandem rationem fuisse et in ceteris rebus: ridiculum namque esse tunicae fundum accedere. ceterum hominis venditioni quidvis adicere licet: nam et plerumque plus in peculio est quam in servo, et nonnumquam vicarius qui accedit pluris est quam is servus qui venit. [1] Proponitur actio ex hoc edicto in eum cuius maxima pars in venditione fuerit, quia plerumque venaliciarii ita societatem coeunt, ut quidquid agunt in commune videantur agere: aequum enim aedilibus visum est vel in unum ex his, cuius maior pars aut nulla parte minor esset, aedilicias actiones competere, ne cogereur emptor cum multis litigare, quamvis actio ex empto cum singulis sit pro portione, qua socii fuerunt: nam id genus hominum ad lucrum potius vel turpiter faciendum pronius est.

L'occasione per trattare l'argomento è fornita dall'approfondimento delle disposizioni dettate a tutela degli interessi del compratore nel caso i *mancipia*

²² Cfr. S. DE SALVO VENOSA, *Direito Civil: contratos*¹⁹ cit., 212.

²³ Cfr. A. WALD – A.E.L.W. CAVALCANTI – L. MINARDI PAESANI, *Direito Civil: direito das obrigações e teoria geral dos contratos*²² cit., 344.

²⁴ Cfr. S. DE SALVO VENOSA, *Direito Civil: contratos*¹⁹, III cit., 212.

acquistati fossero affetti da vizi²⁵. Per quanto ci è noto da Ulpiano²⁶, le disposizioni edittali prevedevano che l'alienante rendesse precise dichiarazioni in merito alle condizioni materiali e giuridiche di quanto si accingeva a trasferire in proprietà. L'obbligo informativo, però, originariamente sussisteva nei soli casi in cui il *servus* fosse l'oggetto principale della compravendita. Ciò dovette fornire ai *venaliciarii* lo spunto per eludere la prescrizione cedendo lo schiavo quale accessorio di un'altra *res* senza doversi produrre in rassicurazioni compromettenti, quando erano consapevoli della loro infondatezza.

Il frammento di Paolo si apre proprio con la risposta edittale a questa distorta pratica commerciale, consistente nel divieto di accessione del sottoposto ad un bene di valore inferiore. La proibizione è giustificata ora con la *dignitas* propria della persona umana²⁷, ora con l'osservazione per cui non può ritenersi serio – quindi degno di tutela giuridica – l'assunto che una pertinenza possa avere un valore assai più elevato del bene che si assume principale, come nel confronto tra una tunica e un appezzamento di terra.

Il prosieguo del testo è particolarmente significativo ai fini della nostra indagine. Viene infatti menzionato un particolare accorgimento adottato nella concessione dell'azione edilizia e che investe la legittimazione passiva. Per comprenderne la portata deve tenersi presente che il commercio di forza lavoro schiavile era solitamente esercitato in forma associata, attraverso la *societas venaliciaria*, esempio tipico di *societas unius negotiationis*²⁸. È presumibile che queste imprese risentissero delle oscillazioni del mercato e venissero costituite *ad hoc* in corrispondenza di congiunture favorevoli per poi essere sciolte al mutare delle convenienze²⁹. Non è

²⁵ Su questa fonte vd. G. GRECO, 'Turpitudō'. *Alle origini di una categoria giuridica*, Napoli, 2018, 124 ss.; ID., *Brevi osservazioni sui rapporti tra onorabilità dei litiganti e processo privato*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 9, 2018, 27 ss.

²⁶ D. 21,1,1,1 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.) *Aiunt aediles: 'qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitivae cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntiant. quodsi mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit cum veniret, fuisset, quod eius praestari oportere dicitur: emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur. si quid autem post venditionem traditionemque deterius emptoris opera familiae procuratorisve eius factum erit, sive quid ex eo post venditionem natum acquisitum fuerit, et si quid aliud in venditione ei accesserit, sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia restituat. item si quas accessiones ipse praestiterit, ut recipiat. item si quod mancipium capitale fraudem admiserit, mortis consciendae sibi causa quid fecerit, inve harenam depugnandi causa ad bestias intromissus fuerit, ea omnia in venditione pronuntiant: ex his enim causis iudicium dabimus. hoc amplius si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicitur, iudicium dabimus'.*

²⁷ Sul valore dell'assai suggestiva espressione «*propter dignitatem hominum*» nel contesto oggetto di analisi, rinviamo a R. ORTU, «*Propter dignitatem hominum*». *Riflessioni su D. 21.1.44 pr.* (Paul. 2 ad ed. aed. cur.), in *Diritto@Storia*, 3, 2004 consultabile al seguente link: <<http://www.dirittoestoria.it/3/TradizioneRomana/Ortu-Propter-dignitatem-hominum.htm>>.

²⁸ *Gai*, 3.148.

²⁹ Tanto si potrebbe ricavare dai termini in cui è formulata l'ipotesi di recesso del socio presa in considerazione da D. 17,2,65,5 (Paul. 32 ad ed.).

neppure da escludersi che, a società di dimensioni ridotte, operanti solo sul mercato romano, si affiancassero realtà più estese, dotate di infrastrutture e mezzi considerevoli³⁰, capaci di operare tanto nella capitale quanto oltremare³¹.

Proprio in relazione ai problemi che il compratore avrebbe potuto incontrare in ragione della complessa e mutevole base associativa della controparte, Paolo riporta che l'*actio redhibitoria* e l'*actio aestimatoria*, quando il vizio riscontrato fosse stato taciuto o dichiarato inesistente dal venditore, si sarebbero potute esperire, per l'intero, contro il socio della *societas* alienante che fosse titolare di una quota maggiore o uguale a quella degli altri (e quindi, in caso di partecipazioni paritarie, poteva scegliersi indifferentemente uno dei soci da convenire in giudizio). Si evitava in questo modo all'acquirente di doversi attivare *pro quota* contro ciascuno dei *venaliciarii*, come sarebbe invece dovuto necessariamente avvenire facendo ricorso all'*actio empti*³².

La dottrina tradizionale ritiene che la speciale regola introdotta dagli edili valesse per il caso in cui tutti i partecipanti alla società fossero stati presenti alla conclusione della compravendita e avessero assunto verso l'acquirente obblighi entro la propria quota di spettanza, posto che l'inciso «*plerumque venaliciarii ita societatem coeunt, ut quidquid agunt in commune videantur agere*» varrebbe quale attestazione della pratica dei venditori di schiavi di agire congiuntamente. Di recente è stato tuttavia ipotizzato che il vantaggio processuale accordato all'acquirente valesse anche quando la negoziazione fosse stata portata a termine da un singolo socio. In tal caso la testimonianza del giurista Paolo potrebbe impiegarsi per dimostrare l'esistenza di un potere di rappresentanza diretta reciproca tra i *soci venaliciarii* e la rilevanza esterna del rapporto societario che fosse stato portato a conoscenza dei terzi.

³⁰ R. ORTU, *Note in tema di organizzazione e attività dei venaliciarii*, in *Diritto@Storia*, 2, 2003 consultabile al seguente link: <<http://dirittoestoria.it/tradizione2/Ortu-Venaliciarii.htm>>.

³¹ R. ORTU, *Brevi note in tema di societas venaliciaria*, in *Archivio storico giuridico sardo di Sassari*, 19, 2014, 166.

³² Con riferimento ai trasferimenti realizzati facendo ricorso allo schema dell'*emptio-venditio* si registrava in favore dell'*emptor* la possibilità, quando vi fossero patologie del rapporto contrattuale, di beneficiare di un sistema composito di tutele, costituito, per un verso, dalla tutela onoraria facente capo agli edili curuli (se l'oggetto compravenduto fossero schiavi ed animali da sella e da soma venduti nei mercati) e, per l'altro, dalla tutela civile riconosciuta nell'editto pretorio. Tali rimedi, secondo le diverse opinioni, si collocavano in un rapporto di concorrenza, concorso elettivo o sussidiarietà. Nel sistema di tutele edilizio il compratore poteva avvantaggiarsi della circostanza che il venditore non potesse sottrarsi alla condanna dimostrando la propria assenza di colpa qualora venisse provata l'esistenza dei vizi occulti della cosa. Tuttavia, l'*actio redhibitoria* e quella *aestimatoria* dovevano proporsi in termini particolarmente stretti (sei mesi o un anno). L'*actio empti* accordata dal pretore si fondava sulla violazione del regolamento contrattuale e non poteva prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento almeno a titolo colposo. Non scontava però limiti decadenziali stringenti. Relativamente agli strumenti processuali di cui trattasi e alle loro interrelazioni cfr. T. DALLA MASSARA, *Modelli della vendita di tradizione romanistica e vendita internazionale*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2, 2012, 838 ss., con ampia bibliografia.

Le ragioni della deroga al normale assetto dei rapporti processuali ci sono fornite dallo stesso commento paolino all'editto, con un'espressione tanto stringata quanto incisiva: «*nam id genus hominum ad lucrum potius vel turpiter faciendum pronius est*». L'autorità cittadina mostra di serbare un atteggiamento sprezzante verso i mercanti di schiavi a causa della loro nota propensione a procurarsi guadagni in maniera turpe. Ed in effetti, sebbene fosse indispensabile al funzionamento dell'apparato produttivo, il commercio di esseri umani era ritenuto a Roma occupazione particolarmente infamante³³. A rafforzare il giudizio di riprovazione erano poi le pratiche commerciali a cui gli operatori del settore facevano ricorso in danno dei clienti meno avveduti. Oltre alla vendita di *homines* che presentavano difetti quali accessori di altre *res*, di cui abbiamo menzionato la finalità elusiva, non doveva essere raro il tentativo di smerciare servi più vecchi mettendoli a nuovo come se fossero giovani³⁴, occultarne la gracilità con espedienti³⁵ e, se necessario, prospettare persino che fossero gemelli per alienarli in blocco o ad un prezzo maggiore³⁶.

In conclusione, in questo ramo del diritto, il venditore di persone e animali schiavi era obbligato a dichiarare i vizi o difetti di ciò che vendeva nei mercati di Roma, e, via via, con l'espansione dell'ambito territoriale di efficacia degli editti edilizi, nel territorio dell'Impero Romano. Nel periodo classico del diritto romano, questa previsione cominciò ad applicarsi alla compravendita di qualsiasi 'cosa'. La sua estensione alle cose in generale si verificò, definitivamente, solo al tempo dell'imperatore Giustiniano³⁷ quando non esisteva più la distinzione tra *ius civile*³⁸ e *ius honorarium*³⁹.

4. Vizio redibitorio: Codice civile e Codice di tutela dei consumatori brasiliani e Codice civile italiano

Il diritto civile in Brasile, con le sue radici romane⁴⁰, si è occupato del regime della responsabilità per vizi fin dai tempi della colonizzazione portoghese, attraverso le Ordinanze del Regno, introducendo la possibilità di rivedere il contratto in caso di vizio occulto, e con le Ordinanze Manueline (1521) che, per la prima volta, stabilirono un regime generale dei vizi, ripreso poi dalle Ordinanze

³³ Plaut., *Capt.*, vv. 98-101.

³⁴ D. 21,1,37 (*Ulp., I ad ed. aed. curulium*).

³⁵ Plin., *Nat. hist.*, 24.35.

³⁶ Plin., *Nat. hist.*, 7.56.

³⁷ J.C. MOREIRA ALVES, *Direito Romano*⁶, II cit., 164-165.

³⁸ Il diritto romano antico applicabile ai cittadini romani.

³⁹ Fu il diritto derivato dall'attività del magistrato investito di onori che perfezionò e migliorò il diritto costituito, aprendolo a nuove prospettive.

⁴⁰ Cfr. R. ARNONI SCALQUETTE, *Lições Sistematizadas de História do Direito*, São Paulo, 2020², 137.

Filippine (1603), che rimasero in vigore in Brasile fino al XX secolo, più precisamente fino al 1916 con l'avvento delle il primo Codice civile brasiliano⁴¹.

I vizi redibitori del Codice civile brasiliano del 1916 – CC./1916, noto come Codice Clóvis Beviláqua, trovavano la loro disciplina negli articoli da 1.101 a 1.106. Il Codice civile del 1916 ha stabilito la possibilità per l'acquirente di ricorrere alle azioni edilizie, a fronte di vizi occulti o apparenti in caso di contratti onerosi e commutativi. Tali azioni avevano ad oggetto la pretesa di ridurre il prezzo (*quanti minoris*) attraverso l'azione estimatoria, ovvero la risoluzione del contratto (pretesa redibitoria), attraverso l'azione redibitoria, da cui potevano derivare perdite e danni se il venditore avesse agito in mala fede⁴².

Nell'attuale Codice civile brasiliano del 2002 – CC./2002, la regolamentazione dei vizi redibitori è ospitata negli articoli da 441 a 446. Secondo il diritto civile brasiliano, la cosa ricevuta con contratto commutativo può essere rifiutata a causa di vizi nascosti o difetti che la rendono inidonea all'uso al quale è destinata, o diminuirne il valore (art. 441 CC./2002).

È importante evidenziare che il venditore, con la conclusione del contratto, dovrà garantire il perfetto stato della cosa, garantendo le qualità pubblicizzate, la sicurezza e l'idoneità agli scopi proposti. Se la cosa presenta difetti o imperfezioni che la rendono inadatta ai suoi scopi o ne riducono il valore, non ci si potrà sottrarre alla responsabilità contrattuale⁴³.

Pontes de Miranda osserva che: «ciò che hanno in comune vizi di diritto e vizi di fatto è che essi determinano la responsabilità di chi ha adempiuto, e non solo di chi ha promesso. Fai semplicemente quello che hai promesso, ma deve essere fatto in modo tale che non ci siano difetti. Chi ha promesso “a” e ha mantenuto “a”, ma “a” era di qualcun altro, o era malato o aveva una parte interna rotta, è responsabile di aver agito in modo improprio. Ecco perché l'esistenza del difetto deve sussistere al momento dell'adempimento e non al momento della promessa. Se vi è stato adempimento, il concedente è esonerato»⁴⁴.

La legge civile brasiliana del 2002 stabilisce che la cosa può essere rifiutata solo se il vizio o il difetto vengono occultati; nel caso in cui si tratti di un difetto apparente, suscettibile di essere rilevato ad un attento esame, effettuato

⁴¹ B. MIRAGEM, *Curso de Direito do Consumidor*, São Paulo, 2019⁸, 769-770. Sul corrispondente rilievo spiegato dal diritto romano nella formazione della cultura giuridica italiana in età moderna, si veda F. FASOLINO, *Il dibattito settecentesco intorno al diritto romano: prime considerazioni*, in AA.VV., *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 1073 ss.; ID., *Mario Pagano e il diritto romano*, in *Scritti in memoria di Fulvio Fenucci*, II, a cura di A. BARBERA – A. LOIDICE – M. SCUDIERO – P. STANZIONE, Soveria Mannelli, 423 ss.

⁴² B. MIRAGEM, *Curso de Direito do Consumidor*⁸ cit., 769-770.

⁴³ Cfr. W. DE BARROS MONTEIRO, *Curso de Direito Civil: direito das obrigações*, V, ed. Atualizada por C.A. DABUS MALUF – R.B. TAVARES DA SILVA, São Paulo, 2007³⁵, 50.

⁴⁴ F. CAVALCANTI PONTES DE MIRANDA, *Tratado das Obrigações: negócios jurídicos bilaterais*, Tomo XXXVIII, atualizado por C. LIMA MARQUES – B. MIRAGEM, São Paulo, 2012, 386.

dall'acquirente che agisca con diligenza nel corso delle trattative, non costituirà un difetto idoneo a giustificare l'avvio di un'azione redibitoria. In questa situazione si presuppone che l'acquirente fosse già a conoscenza del difetto e non lo abbia considerato un impedimento al perfezionamento dell'affare, rinunciando alla garanzia legale di riscatto e garantendo la fermezza del contratto⁴⁵.

Se invece esiste un vizio o un difetto occulto, il Codice civile brasiliano prevede due alternative per l'acquirente della cosa (art. 442): si può rifiutare la cosa e risolvere il contratto con azione redibitoria, chiedendo la restituzione del prezzo pagato oppure si può trattenere la cosa, difettosa, pretendendo la riduzione del prezzo con azione stimativa o *quantis minoris*. Tali azioni ricevevano il nome di *edilicias* – con allusione all'edile curule – che agivano sui mercati all'epoca del diritto romano in questioni relative alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo⁴⁶, come abbiamo visto in precedenza.

È opportuno precisare che la responsabilità del venditore per vizi redibitori risiede nel principio di garanzia, secondo il quale l'acquirente ha diritto alla naturale utilità del bene (mobile o immobile) e non può, nella maggior parte dei casi, esaminarlo approfonditamente, al punto da poter scoprire i vizi non apparenti; in questo modo, deve essere garantito che – nel caso di consegna di una cosa difettosa, non idonea al suo uso normale o che non corrisponda al valore di acquisto – si consenta all'acquirente di rifiutare la cosa o di ridurre il prezzo⁴⁷.

Infine, le azioni edilizie (redibitorie ed estimatorie) devono essere proposte entro il termine di trenta giorni, computati dalla consegna dei beni mobili e di un anno, se si tratta di un immobile, ai sensi dell'articolo 445 CC. del 2002.

Passando ad esaminare la responsabilità per vizi nel diritto dei consumatori, vale considerare che in Brasile, per mandato costituzionale, è stato creato il Codice di protezione dei consumatori (CDC.) – legge 8.078/90 – per occuparsi dei rapporti contrattuali che coinvolgono i consumatori⁴⁸.

È importante a questo punto evidenziare la differenza tra un rapporto di diritto civile e un rapporto di consumo. Se una persona acquista un'auto da un'altra persona avremo un rapporto di diritto civile regolato dalle norme del Codice

⁴⁵ Cfr. C.R. GONÇALVES, *Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais*, III, São Paulo, 2015¹², 133.

⁴⁶ Cfr. *Ibidem*, 135.

⁴⁷ M.H. DINIZ, *Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral das obrigações contratuais e extra-contratuais*, III, São Paulo, 2015³¹, 40.

⁴⁸ I rapporti di consumo «comprendono quelli riferiti alle attività di produzione, trasformazione, assemblaggio, creazione, costruzione, importazione, esportazione, distribuzione o commercializzazione di beni e di prestazione di servizi, compresi quelli di carattere bancario, finanziario, creditizio e assicurativo, esclusi quelli di natura lavorativa e sviluppati da enti privati o pubblici (art. 3 del CDC). Le relazioni comprendono quindi, in sintesi, quelle relative alla produzione e all'immissione sul mercato di beni e servizi, e alla loro successiva consumazione da parte della comunità». C.A. BITTAR, *Direitos do Consumidor: Código de Defesa do Consumidor*, Rio de Janeiro, 2002⁵, 28.

civile; se invece un soggetto acquista un'auto presso una concessionaria di automobili, il rapporto è di consumo e perciò regolato dal Codice del consumo. Nel primo caso si tratta di un rapporto tra individui e, nel secondo, tra un fornitore e il destinatario finale di un prodotto commercializzato.

Innanzitutto, dobbiamo distinguere i 'vizi' dai 'difetti'. I difetti sono anomalie riscontrate in prodotti e servizi che li rendono inadatti agli scopi a cui sono destinati, causando danni e mettendo a rischio la salute, la sicurezza e la vita dei consumatori. Ad esempio, l'immissione sul mercato di automobili con un difetto all'impianto frenante. I vizi invece sono anomalie che rendono la cosa inadatta allo scopo a cui è destinata. Ad esempio, vaccinare gli animali domestici con un prodotto innocuo⁴⁹.

Il sistema descritto nel Codice del consumo si rivela più rigoroso nella tutela del consumatore, non limitandosi a consentire la denuncia dei difetti redibitori attraverso la promozione di azioni edilizie, ma rendendo il produttore responsabile dei difetti di fabbricazione e determinando la sostituzione del prodotto con altro dello stesso tipo, in perfette condizioni d'uso, nonché l'immediata restituzione dell'importo pagato, aggiornato monetariamente, oltre alle perdite e ai danni, o anche una proporzionale riduzione del prezzo (art. 18 CDC.)⁵⁰.

Il diritto brasiliano del consumo considera difetti nascosti così come quelli evidenti o facilmente rilevabili come difetti redibitori:

Art. 26 CDC. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2º Obstat a decadência:

I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II – (Vetado).

III – a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.⁵¹

⁴⁹ Cfr. J.G. DE BRITO FILOMENO, *Manual de Direitos do Consumidor*⁸, São Paulo, 2005, 173-174.

⁵⁰ Cfr. C.R. GONÇALVES, *Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais*¹² cit., 140-141.

⁵¹ Art. 26 CDC. Il diritto di reclamo per difetti apparenti o facilmente identificabili decade dopo:

I – trenta giorni, nel caso di fornitura di servizi e prodotti non durevoli;

Dalla lettura della disposizione di cui sopra si può individuare una delle differenze fondamentali tra la responsabilità per vizi nel diritto dei consumatori e il regime dei vizi redibitori nel diritto civile. Nel Codice civile del 2002 il difetto deve essere non apparente; qualora sia visibile, non costituirà difetto redibitorio idoneo a giustificare la promozione di azioni edilizie, le quali impongono che il difetto sia occulto e non conosciuto dall'acquirente. Nella legge sui consumatori, al contrario, è previsto che il consumatore possa agire sia in presenza di difetti apparenti o facilmente rilevabili sia di difetti nascosti.

Nell'ordinamento italiano la disciplina dei vizi redibitori è contenuta negli articoli da 1490 a 1497 del Codice civile del 1942⁵².

L'articolo 1490 c.c. prevede che il venditore debba garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che potrebbero renderla inidonea all'uso cui è destinata o ridurne sensibilmente il valore, prevedendo anche che il patto nel quale è esclusa o limitata la garanzia sia intervenuto nessun effetto se il venditore agisce in mala fede nei confronti del compratore riguardo ai vizi della cosa.

Secondo Rossella Fadda⁵³ «L'art.1490 c.c. nel disciplinare la garanzia per vizi, si riferisce all'ipotesi in cui la cosa acquistata presenta una alterazione patologica o una anomalia che la rende inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore».

Tuttavia, l'articolo 1491 c.c. prevede che la garanzia non è dovuta se, al momento della conclusione del contratto, l'acquirente conosceva i difetti della cosa e, inoltre, se i difetti erano facilmente riconoscibili, a meno che, in quest'ultimo caso, il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da difetti.

Nei casi indicati dall'articolo 1490 c.c. l'acquirente potrà chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

Se la cosa consegnata è perita a causa di vizi, l'acquirente ha il diritto di risolvere il contratto; se, al contrario, è perita per un caso fortuito o per colpa

II – novanta giorni, nel caso di fornitura di servizi e prodotti durevoli.

§ 1° Il periodo di scadenza decorre dalla consegna effettiva del prodotto o dalla fine dell'esecuzione dei servizi.

§ 2. Ostacoli alla decadenza:

I – il reclamo formulato in modo manifesto dal consumatore davanti al fornitore di prodotti e servizi fino alla corrispondente risposta negativa, che dovrà essere trasmessa in modo inequivocabile;

II – (...).

III – l'avvio di un'istruttoria civile, fino alla sua chiusura.

§ 3° In caso di vizio occulto, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il vizio diventa manifesto.

⁵² Disponibile al link <<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile>>. L'accesso alla fonte è stato effettuato in data 16 novembre 2023.

⁵³ R. FADDA, *Garanzia per i vizi della cosa venduta*, in *Codice della vendita: le fonti del diritto italiano. I testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza*, a cura di V. BUONOCORE – A. LUMINOSO – G. FAUCEGLIA, Milano, 2018⁴, 824.

dell'acquirente, o se ne ha alienato o trasformato, dovrà non poter pretendere la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.).

L'articolo 1493 c.c. stabilisce che in caso di risoluzione del contratto il venditore è tenuto a rimborsare il prezzo e risarcire all'acquirente le spese ed i pagamenti legittimamente effettuati per la vendita. L'acquirente, a sua volta, è tenuto a restituire la cosa, se non è perita a causa di difetti.

In ogni caso, il venditore è tenuto a risarcire il danno se questi non possa provare di aver ignorato incolpevolmente i vizi della cosa (art. 1494 c.c.). Il venditore deve inoltre risarcire l'acquirente per eventuali danni derivanti da difetti della cosa.

Mara Messina, in sintesi, rileva: «colui che ha acquistato una cosa affetta da vizi ha a propria disposizione due tipi di tutela: la prima, consistente, alternativamente, nella risoluzione del contratto o nella riduzione del prezzo, se ha interesse a trattenere la cosa; la seconda, aggiuntiva, al risarcimento del danno»⁵⁴.

A norma dell'articolo 1495 c.c., il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i difetti al venditore entro otto giorni dalla scoperta, a meno che non sia stato stabilito dalle parti o dalla legge un termine diverso. La denuncia non è necessaria se il venditore riconosce l'esistenza del difetto o lo nasconde.

L'azione si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna, ma l'acquirente che è interessato all'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il difetto della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima di un anno dalla consegna.

È inoltre interessante evidenziare che l'articolo 1496 c.c. stabilisce che le norme relative alla vendita degli animali e alla garanzia sui vizi sono regolate da legge speciale e, in assenza di specifica disposizione di legge, saranno regolate dagli usi locali. Qualora però questi non esistessero, dovranno essere rispettate le norme generali vigenti.

Infine, l'articolo 1497 c.c. prevede che, quando la cosa venduta non presenta le qualità promesse o quelle essenziali per l'uso al quale è destinata, l'acquirente ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulle risoluzioni dovute a difetto, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi e dai costumi.

Tuttavia, il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto al termine di prescrizione e di prescrizione stabilito dall'articolo 1495 c.c., cioè a otto giorni dalla scoperta e ad un anno dalla consegna della cosa.

⁵⁴ M. MESSINA, *Gli obblighi del venditore*, in *La Compravendita*, I, a cura di A. MUSIO – F. NADDEO, Padova, 2008, 464-465.

5. Conclusioni

Come si evince dal quadro storico brevemente presentato in questo articolo, è antica la preoccupazione di tutelare l'acquirente e, in una prospettiva più moderna, in alcune legislazioni come quella brasiliana, il consumatore dai difetti della cosa.

È possibile apprezzare l'esistenza di alcune differenze riguardo al termine ed anche riguardo alla possibilità di risarcire l'acquirente-consumatore per vizi apparenti e non solo occulti, che costituisce una delle maggiori preoccupazioni del legislatore fin dai tempi del diritto romano.

Tale preoccupazione e la conseguente previsione della risoluzione del contratto, della riduzione del prezzo e del risarcimento degli eventuali danni cagionati sono correlate con il superiore principio che dovrebbe governare ogni accordo contrattuale, ovvero il principio di buona fede, in quanto, qualora non dovesse essere osservato, lo squilibrio prevarrebbe, disarmonizzando il sistema degli obblighi.